



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa
Patrizia BAICI, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 53/2014 del ruolo generale delle controversie in
materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria

TRA

BENINATI Salvatore, residente in Gattinara (VC), rappresentato e difeso
dall'avv. Raffaella Patella (raffaella.patella@ordineavvocativercelli.eu) del
Foro di Vercelli e presso il suo studio in Varallo, via Brigade Garibaldi 60,
elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-
tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando
BAGNASCO per procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dr.
Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli,
piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto

RESISTENTE

Oggetto: Rendita ex art. 13 L.1338/1962.

I difensori hanno concluso come riportato nelle note scritte depositate ex art. 83, comma 7 lett h) D.L.18/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato il signor Salvatore Beninati ha convenuto in giudizio INPS per l'accoglimento della domanda di costituzione rendita onerosa vitalizia a favore del suo dipendente Iaretti Andrea per il periodo di lavoro domestico svolto da quest'ultimo dal 10.6.1991 al 31.12.1991.

Lamenta il ricorrente che a fronte della domanda presentata in data 9.2.2017 (prot.INPS.8990.09/02/2017.0001538 doc.1) per due periodi di prestazione lavorativa non coperti da versamento contributivo, l'istituto resistente abbia comunicato direttamente al beneficiario, tramite missiva con data 09.03.2020 notificata a mezzo pec in data 15.03.2020 (doc.4), l'accoglimento della domanda solo per il periodo 01.7.1999-31.12.1999 e nulla riferendo relativamente all'altro periodo oggetto di istanza, dal 10.6.1991 al 31.12.1991.

Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda azionata la lettera di assunzione anno 1991 (doc. 5), i prospetti paga anno 1991 giugno-dicembre (doc. 6/a-6/g) e certificazione dei compensi erogati anno 1991 (doc. 7).

INPS si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sostanzialmente per mancanza di data certa sulla lettera di assunzione relativa all'anno 1991, mentre la presenza di marche da bollo debitamente annullate nella lettera di assunzione e di certificazione dei periodi relativi al 1999 ha consentito all'Istituto l'accoglimento della domanda.

In assenza di istanze istruttorie formulate dal ricorrente la causa è stata discussa all'udienza del 18 febbraio 2021 con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett h) D.L. n. 18/2020.

La domanda è risultata infondata.

Vero è che l'articolo 13 della legge n. 1338 / 1962 consente al datore di lavoro, che abbia omesso di versare contributi obbligatori per l'IVS e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, di richiedere all'INPS la costituzione di una rendita reversibile a favore del lavoratore pari alla pensione o quota diversa, che spetterebbe in dipendenza dei contributi omessi, previo versamento di una somma corrispondente alla riserva matematica calcolata sulla base della pensione o della quota di pensione ed è solo il datore di lavoro il legittimato passivo dell'azione del lavoratore.

L'istituto è così finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive e presuppone necessariamente l'inadempimento dell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti(I.V.S.).

Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano posti a fondamento documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962).

Ancora recentemente la corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 2019, n. 13202 in merito alla necessità di prova scritta con data certa ha statuito: *"...Le affermazioni delle Sezioni unite sono state poi ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici (Cass. 19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza; Cass. 20/01/2016,n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n.26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione; nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale "alternativa" di cui è onerato il*

datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 1338), possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., n. 2600/2009, Cass. n. 983/2016, citt.). 11. La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione...".

Corretto è stato, a parere di chi scrive, pertanto il diniego all'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto resistente, diniego fondato sull'argomentazione che "mentre nella lettera di assunzione e di certificazione dei periodi relativi al 1999 figurano essere state apposte delle marche da bollo debitamente annullate, in quella relativo al 1991 le marche da bollo/valori bollati non presentano invece alcun annullo e/o timbro, rendendo così impossibile l'attribuzione ad essa di una qualsivoglia data certa".

E' vero che i francobolli presenti nella lettera di assunzione riportano il valore in Lire e non in Euro ma ciò non è sufficiente per determinare con certezza l'inizio del rapporto nel giugno 1991.

Né quanto replicato in merito dalla difesa di parte ricorrente, ossia che "la data certa è soggetta al libero apprezzamento del Giudice...Nessuna norma legislativa prevede l'apposizione e l'annullamento di "marche da bollo" sulla lettera di assunzione... Stante le previsioni della L.1338/62 circa la necessità di prova scritta e visto il decorso di circa trent'anni, si è ritenuta inopportuna la citazione di testimoni" può superare il rigore formale richiesto dal legislatore laddove struttura l'istituto della rendita come una facoltà a cui può accedere, quale regola generale, lo stesso datore di lavoro inadempiente che abbia esibito all'ente previdenziale "...documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva

esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.” (4 comma, art. 13 cit.).

D'altra parte lo stesso ricorrente nella lettera di assunzione del luglio 1999 e nella certificazione dei compensi erogati nello stesso anno ha provveduto all'annullamento dei valori bollati, così come dichiarato dall'Istituto previdenziale (circostanza non contestata dal ricorrente), proprio per rendere certa la data di assunzione.

Alla stregua delle sopra indicate argomentazioni la domanda non può trovare accoglimento.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite la particolarità della questione trattata si ritiene di potere operare la compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc

RIGETTA il ricorso.

COMPENSA le spese.

Vercelli, 20.3.2021

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia BAICI